

# Eterologhe “da errore” e salomonici abusi. Commenti a margine della Risposta del Comitato Nazionale di Bioetica e dell’Ordinanza del Tribunale di Roma sul caso dello scambio di embrioni all’ospedale Pertini di Roma

Francesco Campodonico\*

ABSTRACT: Starting from the case of embryos exchanged in the Pertini’s hospital in Rome, I take in consideration the Answer of the National Committee for the Bioethics and I move some criticism towards affirmations about the possibility to predispose a “bioethics instrument” for an eventual child-exchange after birth. I analyse the order of the Tribunal of Rome and the question of constitutionality proposed and rejected. At the end I propose a distinction between the legal interest to be protected in case of surrogacy and in the case of “heterologous fertilisation by mistake” or “surrogacy by mistake”.

KEYWORDS: artificial reproduction; embryos exchange; natural motherhood; parental relationships; surrogacy contract; surrogacy by mistake

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso concreto e l’azione cautelare. – 3. La Risposta del CNB. – 4. Alcuni spunti di riflessione dalle postille. – 5. La posizione del Tribunale di Roma. – 5.1. Il problema cautelare. – 5.2. Sulla regola della *mater certa*. – 5.3. Il disconoscimento della paternità proposto dal padre genetico. – 5.4. Sulla genitorialità e sulla “genitorialità genetica”. – 5.5. La tutela della madre nella surroga materna da errore.

## 1. Premessa

Tutti conosciamo la storia del figlio conteso e del giudizio di Salomone, di cui parla la Bibbia al libro dei Re<sup>1</sup>, ma non sappiamo se si tratti di storia o leggenda. È certo, però, che la vicenda viene descritta in modo talmente realistico da aver impressionato tutti i suoi lettori degli ultimi duemila anni: religiosi, giuristi e filosofi, avendo percepito una sorta di “assoluta bilità” del caso sottoposto a Salomone, si sono sempre meravigliati per la “saggezza” dimostrata dal grande re biblico.

Per quanto si tratti, in fin dei conti, del racconto di un’antica “scaltrezza”, il giudizio di Salomone è oramai divenuto paradigma di riferimento per ogni controversia (che approdi oppure no a un’aula di tribunale) relativa alle più disparate questioni di genitorialità<sup>2</sup>.

\* *Dottorando in Sistemi Costituzionali Comparati, Università degli Studi di Genova. Parma. Il contributo è stato sottoposto a un doppio referaggio anonimo.*

<sup>1</sup> 1 Re 3, 16-28.

<sup>2</sup> Le citazioni, provenienti principalmente da letteratura non scientifica, potrebbero essere infinite perciò si veda, a titolo di esempio: G.GAMBINO, *Il moderno diritto al figlio. Riflessioni biogiuridiche a partire dal Giudizio*

Come c'era da attendersi, anche la triste vicenda di cronaca dei "gemelli contesi" al Pertini di Roma non poteva sottrarsi al carosello delle salomoniche comparazioni<sup>3</sup>. Si dubita, però, che il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, la dott.ssa Silvia Albano, si sia sentita pervasa da un simile afflato millenaristico nel redigere la sua ordinanza<sup>4</sup>, con la quale, l'otto agosto scorso, ha respinto la domanda cautelare dei genitori biologici dei due gemelli (che nel frattempo erano nati<sup>5</sup>).

"Salomonicherie" a parte, il giudice romano ha confezionato, nel complesso, una buona ordinanza, ragionata ed attenta a cogliere i punti fondamentali e si è richiamato a principi consolidati, senza tentare troppe – e pericolose – incursioni in "spazi aperti" del diritto vigente.

Va pur detto che il Tribunale è stato facilitato dalla già avvenuta nascita dei due gemelli, nonostante appaia di tutta evidenza come l'intento della coppia ricorrente fosse proprio quello di ottenere una pronuncia del giudice *ante partum*.

In queste poche pagine, assieme all'ordinanza, si passeranno in rassegna le "non-conclusioni" cui è pervenuto il Comitato Nazionale di Bioetica, chiamato anch'esso ad esprimersi sul caso e si sottolineeranno, peraltro, diverse criticità, presenti in alcune delle postille allegate al documento.

## 2. Il caso concreto e l'azione cautelare

L'utilità di dilungarsi sul caso concreto è poca, data l'esasperata (ed esasperante) vetrina mediatica cui è stato sottoposto; pertanto, in questa sede, ci si limiterà a ripercorrerlo brevemente, presentando gli aspetti tecnico-giuridici più rilevanti.

Due coppie avevano avviato (in momenti – si immagina – non troppo diversi) presso l'ospedale Pertini di Roma due distinte procedure di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 40 del 2004.

Le procedure, per cui entrambe le coppie avevano prestato il consenso informato ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, avrebbero dovuto consistere in due diverse FIVET (Fertilizzazione In Vitro con Em-

---

*delle due madri di Re Salomone*, pubblicato su *Medicina e Morale*, 2013, 2, pp. 311 ss. e disponibile on line al sito [www.laici.va](http://www.laici.va); P. MASTRANGELO, *Il paradosso utopico del giudizio di Salomone*, on line su [www.ilroma.net](http://www.ilroma.net); e per una visione decisamente estremistica C. SPARACO, *Oltre la cronaca. Il caso della sentenza della Cassazione che stabilisce che una coppia omosessuale possa curare la formazione di un figlio come una coppia normale*, on-line su [www.riscossacristiana.it](http://www.riscossacristiana.it); A. SELVA, *Il bimbo conteso e il giudizio di Re Salomone*, on line al sito [www.blogautore.repubblica.it](http://www.blogautore.repubblica.it). Per quanto riguarda le reazioni alla sentenza n. 162 del 2014, sempre Salomone è richiamato dal settimanale *Tempi*, che nel suo sito on-line ha pubblicato l'editoriale di S. SPINELLI, *Mater semper certa? Con l'eterologa come farebbe a decidere re Salomone?*.

<sup>3</sup> Si veda l'editoriale pubblicato sul sito on line del settimanale *Famiglia Cristiana* dal titolo *L'eterologa e la sapienza di Salomone* a firma di F. BELLETTI. Sul sito web de *La Notizia.it* (<http://www.lanotiziagiornale.it>) l'otto agosto scorso è stato pubblicato un articolo dal titolo: *Resuscitate Salomone. Sono nati gemellini contesi, quelli frutto di uno scambio di embrioni al Pertini di Roma. Per la legge appartengono alla coppia che li ha fatti nascere. Ma resta il dramma dei genitori biologici. Un nodo bioetico difficile da sciogliere*.

<sup>4</sup> Trib. Roma, sez. I civ., ordinanza 8 agosto 2014. Il testo completo dell'ordinanza è consultabile sul sito *Biodiritto.org*, all'indirizzo <http://www.biodiritto.org/index.php/item/524-genitori-gemelli-roma> e sul sito *ilcaso.it*, all'indirizzo <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10992.pdf>, con massima di Giuseppe Buffone.

<sup>5</sup> Il giorno tre del mese di agosto. Sorprende un po' la quasi coincidenza dei due eventi (i gemelli sono nati soltanto cinque giorni prima che venisse emessa l'ordinanza), probabilmente il giudice del Tribunale (ma si possono solo fare delle ipotesi) ha preferito attendere il parto per "agevolare" il giudizio, nei termini che si preciseranno *infra*.

bryo Transfer) omologhe. A causa di un tragico errore umano, forse legato alla similitudine dei nomi indicati sulle targhette identificative (se si vuole dare credito a quanto riportato da alcuni organi di stampa), l'esito si è tradotto in due procedure di FIVET eterologhe (c.d. “eterologa da errore” come la definirà il CNB<sup>6</sup>), in quanto, effettivamente, gli embrioni sono stati impiantati negli uteri delle due donne, ma ciascuna di esse ha ricevuto l'embrione formato col corredo genetico dell'altra coppia.

Avvenuti i *transfer*, solo uno ha avuto successo ed ha portato ad una gravidanza gemellare.

Il 3 agosto di quest'anno sono venuti alla luce i due gemelli geneticamente “dell'altra coppia”. Quest'ultima aveva già proposto azione cautelare ai sensi dell'art. 700 del c.p.c, reclamando la responsabilità genitoriale sui nascituri.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza in commento, la domanda cautelare presentata era volta all'ottenimento:

- a) di un ordine del Tribunale che imponesse la comunicazione (da parte della madre gestante e/o del compagno/marito) alla coppia ricorrente di tutte le informazioni circa lo stato di salute dei nascituri, il luogo e il giorno in cui sarebbe avvenuto il parto al fine di procedere alla formazione dell'atto di nascita dal quale, i ricorrenti, sarebbero risultati genitori dei bambini, nonché la consegna degli stessi<sup>7</sup>;
- b) di un altro ordine rivolto al Ministero dell'Interno affinché diffidasse tutti gli ufficiali dello stato civile presso le anagrafi italiane di formare l'atto di nascita dei due gemelli indicando quali genitori i resistenti.

Entrambe le istanze venivano fatte precedere dalla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., nella parte in cui dispone, senza eccezioni, che madre sia colei che partorisce il figlio, dell'art 239 comma 1 c.c. nella parte in cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, dell'art 234 bis c.c. nella parte in cui limita la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento di paternità soprattutto per manifesta disparità di trattamento con quanto contenuto all'art 263 c.c., il quale prevede, invece, che l'azione possa essere proposta da chiunque vi abbia interesse.

Nel costituirsi all'udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 669-*sexies* c.p.c., i resistenti chiedevano al Tribunale la dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare e, nel merito, il rigetto della stessa, per le seguenti motivazioni:

- a) che la domanda fosse da considerarsi inammissibile in quanto, essendo nati i gemelli ed essendo già formato l'atto di nascita, ne difettava l'interesse circa le informazioni richieste e, parimenti, circa l'ordine nei confronti del Ministero;

<sup>6</sup> Così si legge a pag. 6 della Risposta del CNB.

<sup>7</sup> L'istanza è stata successivamente modificata all'udienza di discussione, i ricorrenti, infatti, hanno rinunciato alla consegna dei bambini «chiedendo che venisse disposta la loro collocazione in una struttura idonea, separandoli dai resistenti, o, in subordine, venisse garantito il diritto di visita dei genitori genetici onde poter assicurare la costruzione di un legame affettivo con i minori tale da non pregiudicare il patrimonio di affetti costruito in questo caso anche con i ricorrenti, nel caso venisse riconosciuto il loro diritto quali legittimi genitori» (ord. cit. pag. 1).

b) e, nel merito, che la domanda fosse da respingersi in quanto il rapporto di filiazione si era legittimamente costituito ai sensi delle disposizioni vigenti, «trovando applicazione le norme che disciplinano la fecondazione eterologa»<sup>8</sup>.

I resistenti avrebbero fatto riferimento, stando a quanto si desume dall'ordinanza, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 di quest'anno, la quale ha rimosso<sup>9</sup> il divieto, contenuto nella l. 40 del 2004, di procedere a fecondazione eterologa. Le norme disciplinanti la "nuova"<sup>10</sup> procedura, cui fanno riferimento i difensori della coppia, sarebbero, appunto gli articoli della stessa legge 40, opportunamente "ripulita" delle parti incostituzionali<sup>11</sup>.

Il Pubblico Ministero, intervenuto anch'esso all'udienza, ha chiesto al Tribunale il rigetto del ricorso in quanto:

<sup>8</sup> Così precisamente nell'ordinanza citata, a pag. 2.

<sup>9</sup> La Corte ha ritenuto tale divieto incostituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione, v.si sentenza 162 del 2014, punto 4 e ss.

<sup>10</sup> La procedura "nuova" non è, in quanto, anteriormente all'introduzione dell'articolo 4, comma 3, della l. 40/2004, l'applicazione della tecnica di fecondazione eterologa era «lecita (...) ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi». La Corte ricorda che nel 1997 era applicata in ben 75 centri privati in tutta Italia, trovando la propria normativa regolatrice nelle circolari ministeriali (Ministero della Sanità) del 27 aprile 1987 e 10 aprile 1992, nonché nell'ordinanza del 5 marzo 1997, emanata dallo stesso Ministero della Sanità.

<sup>11</sup> La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 40 del 2004: 4, comma 3 (che prescriveva il divieto generalizzato di procedere a fecondazione assistita di tipo eterologo), 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1. Nel senso di un'immediata operatività della legislazione "risultante" si è espressa anche la stessa Corte: «L'accoglimento delle questioni (...) comporta infatti l'illegittimità del divieto in esame, esclusivamente con riferimento al caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute (...). Nessuna lacuna sussiste in ordine ai requisiti soggettivi, poiché la dichiarata illegittimità del divieto non incide sulla previsione recata dall'art. 5, comma 1, di detta legge (la legge 40/2004, NdR), che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo eterologo (come già a quella di tipo omologo); (...) quanto alla disciplina del consenso, dato che la completa regolamentazione stabilita dall'art. 6 della legge 40 del 2004 - una volta venuto meno, nei limiti sopra precisati il censurato divieto - riguarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particolare metodica di PMA». Peraltro, la Corte, subito dopo, precisa come possano ritenersi applicabili al caso dell'eterologa l'art. 7 della legge 40/2004, che è la base normativa per le Linee Guida ministeriali, nonché gli artt. 10 e 11 riferiti all'individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e alla documentazione relativa. Non pare giustificato, quindi, il richiamo fatto da alcuni organi di stampa alla necessità di una nuova legge in materia di fecondazione eterologa. Parlare di norme che «disciplinano la fecondazione eterologa» non è, comunque, del tutto corretto, in quanto, al più, si può parlare di norme regolanti le varie PMA. A commento di questa pronuncia si vedano, *ex multis*, gli autorevoli contributi di A. RUGGERI, *La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al dialogo con la Corte Edu*, pubblicato on-line sul *Forum dei Quaderni Costituzionali* il 14 giugno 2014 e A. MORRONE, *Ubi scientia ibi jura*, pubblicato on-line sul sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) tra gli Studi ivi pubblicati, datato all'11 giugno 2014. Si veda anche L. VIOLINI, *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione*, pubblicato sull'Osservatorio costituzionale del Luglio 2014 dell'AIC, scaricabile on-line dal sito [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it). Il 4 settembre 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, «al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure di fecondazione eterologa», un documento (che è reperibile anche on-line sul sito dell'istituzione) contenente alcuni indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome, che da alcuni di questi enti sono già stati recepiti con delibera di giunta regionale o con altri specifici provvedimenti regionali (v., ad es., la delibera n. 650 del 2014 della Regione Toscana). L'approvazione del Documento è stata seguita da uno strascico di polemiche tra la Conferenza delle Regioni e il Ministero della Salute, il quale riteneva, almeno per mezzo delle dichiarazioni rese ai giornali dal ministro Beatrice Lorenzin, necessario un intervento legislativo al fine di garantire l'uniformità delle procedure su scala nazionale.

- a) vi sarebbe un “*interesse dei minori non essere separati dalla madre biologica*” e
- b) che si sarebbe verificata la «piena applicazione la norma che prevede che la madre sia colei che ha partorito».

Nel prosieguo vedremo come quest’ultima posizione sarà fatta propria anche dal Tribunale, il quale ha ritenuto che il principio della c.d. “*mater certa*”, da un lato, costituisca una *norma di certezza* all’interno del sistema della filiazione, dall’altro, che rappresenti una meditata scelta legislativa, non tanto quale indicazione assiologica dei possibili valori in conflitto, quanto, piuttosto, sia una preferenza esplicita per la maternità biologica rispetto a quella genetica.

### 3. La Risposta del CNB

Prima di affrontare la motivazione addotta dal giudice del Tribunale di Roma nell’ordinanza in commento, occorre premettere che sul caso si è espresso anche il Comitato Nazionale di Bioetica<sup>12</sup> con la sua Risposta dell’11 luglio scorso<sup>13</sup>. La dott.ssa Albano fa espresso riferimento al documento in questione e tuttavia precisa come lo stesso Comitato non abbia preso alcuna posizione in merito «ai criteri etici e biogiuridici che dovrebbero ispirare il bilanciamento dei valori e la composizione degli interessi in conflitto»<sup>14</sup>. Sostanzialmente, un “mi avete lasciato da sola”.

Ad un’attenta lettura del testo della Risposta del CNB, però, questa solitudine lamentata dal Tribunale non pare del tutto giustificata. Infatti, il Comitato, pur non offrendo alcuna “*preferenza’ bioetica*”<sup>15</sup>, esprime, comunque, diverse raccomandazioni.

Dopo aver esposto le possibili argomentazioni etico-giuridiche a sostegno delle varie posizioni in campo (madre gestante, madre genetica, padre sociale/legale, padre genetico), il Comitato si concentra sull’“*interesse dei nati*”, riconoscendo l’opportunità di porre alcuni punti fermi:

- a) necessità che i minori abbiano «diritto ad avere due figure genitoriali<sup>16</sup> certe» di riferimento;
- b) che ogni futura vicenda causata da scambio di embrioni, una volta scoperta, debba essere affrontata con “sollecitudine”, in tempi in grado di consentire ai bambini condizioni familiari adeguate per una equilibrata e serena crescita, «evitando traumi di distacco o d’inserimento in contesti che potrebbero essere percepiti come estranei»;
- c) al fine della tutela degli interessi dei minori che nascano in queste situazioni, il Comitato esprime l’*auspicio* che «sia accantonata la logica stringente dei diritti in competizione e che le famiglie coinvolte siano in grado di accedere alla dimensione della ‘comprensione dei sentimenti’, della ‘cura’ e all’etica della responsabilità e della solidarietà nei confronti dei nati, che un giorno dovranno fare i conti con un errore che ha reso incerte le loro origini e il contesto familiare di vita.

<sup>12</sup> Interpellato con lettera dalla Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio ai sensi dell’art. 1 del DPCM 28 marzo 1990.

<sup>13</sup> Il testo della risposta è reperibile sul sito istituzionale del CNB ([www.governo.it/bioetica/pareri.html](http://www.governo.it/bioetica/pareri.html)). Il testo concordato sconta il solo voto contrario del Prof. Francesco D’Agostino, il quale, nella sua postilla, allegata al testo, accusa espressamente di «ignavia» il Comitato per la mancata espressione di una qualsiasi preferenza bioetica.

<sup>14</sup> Ordinanza cit., pag. 4.

<sup>15</sup> Pag. 10 della Risposta citata.

<sup>16</sup> Dotate naturalmente di «piena titolarità di responsabilità giuridiche e in condizione di esercitare il diritto di scegliere con consapevolezza e autorevolezza ciò che ritengono essere il meglio per i propri figli».

Fermo restando la necessità di due figure genitoriali di riferimento, non è auspicabile che una delle due coppie sia esclusa dalla vita dei nati»<sup>17</sup>;

- d) nel novero dei diritti del minore, vi è anche quello di conoscere le proprie origini<sup>18</sup> (modalità di concepimento e di gestazione), attraverso filtri e criteri appropriati (proporzionalità, sostenibilità, rilevanza, attinenza, ecc..) e, se necessario, attraverso l'ausilio di una consulenza psicologica qualificata e specialistica nelle diverse tappe della loro crescita, qualora se ne ravvisi la necessità (il che spetterebbe ai riconosciuti genitori) e permane, comunque, un «ulteriore e irrinunciabile interesse delle coppie di conoscere l'errore»;
- e) infine, il Comitato raccomanda che siano incrementate le norme di sicurezza, per «evitare (il più possibile – viene da aggiungere –) errori» e che, nel caso di scoperta di questi durante gli ordinari controlli per accertare eventuali malattie genetiche dei feti, non sia il solo genetista, nella consulenza genetica *post test*, a stabilire le modalità e l'estensione delle comunicazioni da dare alle coppie, ma che sia il Comitato Etico del centro, «attraverso politiche e procedure accuratamente studiate», a dibattere e valutare le modalità di comunicazione più opportune nel caso concreto.

Il Comitato Nazionale di Bioetica, pur non preferendo, *tout court*, l'argomento basato sull'*interesse dei nati*<sup>19</sup>, effettua una scelta *politica* (ma *coerente* – come si cercherà di dimostrare – con l'ordinamento vigente) nel momento stesso in cui definisce «necessità prioritaria» che i minori abbiano *diritto ad avere due figure genitoriali certe di riferimento*.

Una delle tre postille allegate, quella a firma del Prof. Carlo Flamigni<sup>20</sup>, aiuta a capire come questa sorta di “premessa”, da cui parte il Comitato, sia espressiva della scelta di un determinato *modello di famiglia*, prodotto dal contesto specifico in cui ci si trova ad emettere il giudizio e come, “in natura”, non sia dato un *modello unico di famiglia*<sup>21</sup>.

Sebbene si possa anche concordare sul fatto che in Italia la *bigenitorialità* sia vissuta quale premessa “politico/sociale”, dogmatica e perciò criticabile, al contempo non si può non ritenere come essa sia però *coerente con l'ordinamento giuridico vigente*. Del resto, sia la Costituzione che il Codice civile prevedono la possibilità<sup>22</sup> di avere, per uno stesso nato, fino a due figure genitoriali e *non di più* (ben-

<sup>17</sup> *Ivi*, pag. 11

<sup>18</sup> Affermazione comunque meramente ripetitiva di quella contenuta nel Parere del 25 novembre 2011, inerente proprio il diritto dei nati a «conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa» (il cui testo è parimenti reperibile sul sito istituzionale).

<sup>19</sup> L'interesse superiore del minore sarà, effettivamente, la strada preferita dal giudice nella sua ordinanza almeno per negare la rilevanza della questione di costituzionalità che i ricorrenti avevano proposto.

<sup>20</sup> Postilla allegata, ai sensi del Regolamento interno, alla Risposta del Comitato a pagina 15 ss.

<sup>21</sup> Il riferimento che il prof. Flamigni propone nella postilla è allo scritto di WILLIAM JAMES, *Principles of psychology* del 1890. In questo libro, lo psicologo inglese tentava di dimostrare come l'istituto della maternità e paternità fossero solo un «mito molto enfatizzato in Occidente» e che altre culture nel mondo avevano generato miti sulla genitorialità anche molto diversi tra loro. Dopo aver passato in rassegna molti dei differenti modelli di famiglia “esistenti” giungeva alla (interessante) conclusione che i genitori, per un bambino, fossero, di volta in volta, quelli indicatigli dalla società.

<sup>22</sup> A partire dalla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 della Costituzione, si può osservare come il Codice civile, nell'occuparsi dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, imponga ad «ambidue i coniugi» l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 147 c.c.).

ché se ne possa avere anche meno o, addirittura, nessuna<sup>23</sup>). L'assenza di una norma vigente che, espressamente, indichi la *bigenitorialità*<sup>24</sup> quale requisito indispensabile, non impedisce di qualificarla quale principio generale dell'ordinamento, derivante da un notevolissimo numero di norme, costituzionali e non<sup>25</sup>. Il principio che le figure genitoriali debbano essere *preferibilmente due* è, quindi, dato “per scontato” (rilevando per aspetti ancora<sup>26</sup> molto limitati il contributo degli altri membri della famiglia *in senso largo*), con buona pace di quanti ritengano che, in realtà, ciò sia solo il frutto di una convenzione sociale.

Quanto a definire *certe* le figure dei due genitori è tutt'altro problema.

A stretto rigore civilistico, difatti, lo *status genitoriale*<sup>27</sup> è certo finché il *riconoscimento*<sup>28</sup> non viene contestato e l'ordinamento – recentemente modificato<sup>29</sup> – contempla diverse modalità<sup>30</sup> in cui questo può essere fatto.

<sup>23</sup> Vale la pena rammentare come la questione sia stata oggetto anche di una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 183 del 1994) in merito alla temuta “vincolatività” dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui ammette la possibilità di accedere all'adozione anche per un singolo. Nello smentire la pretesa immediata applicabilità dei principi convenzionali a scapito della normativa interna, la Corte ha affermato tra l'altro che: «Essi (i principi costituzionali, NdA) esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sent. n. 198 del 1986).

<sup>24</sup> «La bigenitorialità, per come si configura e si è sempre configurata, con riguardo ad una presenza duplice tradizionalmente intesa, si conforma inequivocabilmente come un diritto soggettivo del minore da collocare nel novero dei diritti inviolabili della persona (...)» così A. PALAZZO, *La filiazione*, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, II ed, Milano, 2013, pp. 686-687.

<sup>25</sup> Si vedano, a titolo di esempio, le norme in materia di adozione, in materia di affidamento congiunto del minore, la stessa legge 40 del 2004 o, perfino, la Costituzione, la quale all'art. 30 parla di «diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare», mentre avrebbe potuto benissimo parlare di diritto e dovere «del genitore», mantenendo inalterato il senso della norma. Si potrebbe riflettere, tuttavia, che in alcuni casi di assenza, fisica o morale, dei genitori o nell'attesa di un affidamento o di un'adozione l'ordinamento sacrifica il principio della bigenitorialità in favore dell'unicità della figura del *tutore*, benché quest'ultima sia temperata dalla presenza di un *protutore* in caso di impossibilità o incompatibilità del primo. Si v. per una sintesi del rapporto tra queste due ultime figure A. DELL'ORO, *Tutela dei minori*, in A. SCIALOIA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Bologna, 1979.

<sup>26</sup> Va detto, tuttavia, che la modifica al codice civile, intervenuta con l'approvazione del d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154 ha portato alla codificazione, ai sensi dell'art. 155 c.c., di un diritto di visita al minore degli ascendenti in caso di separazione personale tra i genitori dello stesso e a conservare «rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

<sup>27</sup> Ma così anche quello di figlio, si veda A. PALAZZO, *op. cit.*, pag. 252 ss.

<sup>28</sup> Che è «l'atto di chi conferma l'avvenimento di un fatto di cui ha avuto prima conoscenza. L'accadimento storico della conoscenza precede il riconoscimento che è l'atto di accertamento reso pubblico, del fatto conosciuto», in A. PALAZZO, *op. cit.*, pag. 257.

<sup>29</sup> V. le modifiche apportate al codice civile dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e l'attuale previsione codicistica di uno “statuto del figlio”.

<sup>30</sup> Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere impugnato, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 219 del 2012, per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), quello di figlio nato in matrimonio e contenuto nell'atto di nascita può essere impugnato con le azioni di disconoscimento (artt. 235, 244 c.c.) e di contestazione della legittimità (art. 248 c.c.).

A voler essere provocatori, si può dire che la possibilità di una certezza assoluta della genitorialità non vi è mai *a priori*; al più, vi può essere una *relativa certezza*, qualora, all'interno di un caso specifico, si presentino particolari condizioni e/o situazioni soggettive<sup>31</sup> od oggettive<sup>32</sup> per cui una contestazione di *status* non può o non può più essere promossa.

Anche sotto questo aspetto, l'auspicio del Comitato è coerente con l'ordinamento, ritenendo che l'attribuzione di *status* tendenzialmente certi o, quanto meno, *sufficientemente stabili* è considerato interesse pubblico, dimostrato, non da ultimo, dal fatto che le azioni volte alla distruzione di *status* fittizi è limitata ad un ristretto numero di persone ed entro precisi limiti decadenziali (v. rif. in note).

Anche il giudice romano, nella sua ordinanza, terrà a precisare questo aspetto (i limiti all'azione civilistica), desumendone una precisa scelta del legislatore in favore di una *maggiore certezza* a tutela dei nati, o almeno, di quelli i cui *status* sono già stati cristallizzati all'interno dell'atto di nascita.

La protezione ordinamentale offerta ai soggetti "figli" attraverso la relativa certezza degli *status* implica la possibilità per i primi di disporre senza preclusioni né decadenze delle azioni civilistiche di disconoscimento della paternità e/o di riconoscimento della stessa, permettendogli così, sostanzialmente, di autodeterminarsi.

Al punto c) il Comitato parla, invece, della necessità di accantonare la logica stringente dei diritti in competizione e di accedere ad una dimensione di "comprensione dei sentimenti".

Benché sia legittimo l'auspicio rivolto alle due coppie, risulta del tutto impensabile che esse possano accantonare i reciproci "astii", dovuti alle contrapposte pretese, e pervenire (quasi spersonalizzandosi) ad una "positiva" riflessione circa una non meglio identificata *etica della responsabilità* nei confronti dei figli.

Questa riflessione – a tratti irenistica – del Comitato mi sembra addirittura pericolosa.

Se «non è auspicabile che nessuna delle due coppie sia esclusa dalla vita dei nati» (in questi termini si esprime il comitato al punto c), da un punto di vista giuridico (e non psicologico o sentimentale) si avrebbero due genitori legittimi e una coppia di "estranei" (né parenti né affini né soggetti che siano stati, per qualunque ragione, affidatari del minore) "con diritto di visita" (o altra modalità di contatto) nei confronti di due bambini dei quali vorrebbe poter rivendicare la paternità/maternità. La coppia, ben sapendo che solo ai bambini (se si escludono i genitori che li hanno riconosciuti) è permesso esperire l'azione di disconoscimento della paternità, potrebbe tentare di convincere o comunque esercitare pressioni, anche involontarie, sui due nati (che siano bambini o già adolescenti) perché decidano, quando ne avranno la possibilità, di agire per il disconoscimento.

In una simile situazione, a ben vedere, si verrebbe a ledere, tra l'altro, proprio il superiore interesse dei minori a crescere sereni (e, quindi, anche liberi da ogni possibile ingerenza esterna<sup>33</sup>).

<sup>31</sup> Ad es. la ritenuta impossibilità di promuovere l'azione di disconoscimento della paternità per il padre biologico che non sia il marito della madre coniugata ai sensi dell'art. 243 bis c.c. per decorrenza dei termini prescrizionali, tranne nei casi di azione di disconoscimento della paternità promossa dal figlio, la quale può essere proposta in ogni tempo ai sensi dell'art. 244.

<sup>32</sup> Ad es. per decorrenza dei termini prescrizionali, tranne nei casi di azione di disconoscimento della paternità promossa dal figlio, la quale può essere proposta in ogni tempo ai sensi dell'art. 244 c.c.

<sup>33</sup> Una volta cresciuti, infatti, i gemelli potrebbero subire condizionamenti perfino di tipo economico, qualora la coppia che li ha riconosciuti fosse o divenisse nel tempo non più in grado di mantenerli economicamente o non potesse offrire prospettive economiche paragonabili a quelle della coppia geneticamente genitrice.



#### 4. Alcuni spunti di riflessione dalle postille

Nel Comitato Nazionale di Bioetica non siedono solo giuristi (e si vede).

La Postilla a firma della Professoressa Marianna Gensabella, per quanto meditata e precisa sul punto dell'inesistenza di un “diritto al figlio”, non pare condivisibile, anzitutto, per quanto attiene ai riferimenti fatti circa un presunto «diritto alla vita»<sup>34</sup> del concepito. Addirittura, nella postilla, si parla apertamente di un diritto alla vita degli «embrioni soprannumerari abbandonati»<sup>35</sup>, ponendo in analogia la posizione della madre gestante nel caso “del Pertini” a quella di una madre che accetti di adottare un embrione crioconservato<sup>36</sup>, seguendo la proposta e mai realizzata procedura di adozione per nascita (APN), per sottrarlo ad un destino incerto e, sostanzialmente, ad una non-nascita.

A detta della Prof.ssa Gensabella, il diritto alla vita del nascituro deve essere tutelato in ogni caso e l'ordinamento giuridico dovrebbe preordinarsi a questo fine, permettendo sia la procedura di APN sia un diverso *strumento biogiuridico* che consentisse alla madre vittima di una “eterologa da errore” di procedere a “donare” il figlio ai genitori genetici che si esprimessero a favore di una sua presa “in carico”, ma non in ottemperanza ad un inesistente diritto al figlio della madre genetica, bensì in ossequio al diritto alla nascita del concepito.

La tesi contenuta nella postilla nasce da una preoccupazione fondata. L'ordinamento civile, infatti, almeno in materia di filiazione<sup>37</sup>, è estremamente preciso e dotato di “valvole di sicurezza” ben congegnate<sup>38</sup>, sebbene ciò avvenga a scapito dei desideri, dei bisogni e delle possibilità del singolo.

Nel caso della fecondazione eterologa “da errore” questo contrasto è particolarmente evidente.

Come ricordato anche dalla Prof. Gensabella (tematica che sarà ripresa e confermata anche dal giudice del Tribunale di Roma), alla donna, nel cui utero l'impianto è riuscito, sarebbe stato comunque permesso ricorrere – qualora avesse voluto – all'interruzione volontaria di gravidanza (in quanto vi sarebbe stato il pericolo di un grave danno psicologico nel condurre a termine una gravidanza di feti

<sup>34</sup> Va detto, comunque, che la Professoressa Gensabella specifica che tale diritto si configura come un “interesse” del feto alla nascita, che può essere tutelato solo dalla madre gestante. Da questa considerazione circa il ruolo di depositaria del diritto/interesse dei concepiti “a venire al mondo” proprio della gestante, la professoressa desume la necessità di un'astensione da decisioni che potrebbero costituire ostacolo vuoi alla volontà di quella a portare a termine la gravidanza, vuoi un “incentivo” a rifiutare il feto (i feti).

<sup>35</sup> Di cui al Parere del CNB del 18 novembre 2005.

<sup>36</sup> Intendendosi per essi gli embrioni residuali o soprannumerari che sono stati crioconservati, come effetto “collaterale” dell'entrata in vigore della legge 40/2004.

<sup>37</sup> Nonostante le incostituzionali scelte compiute con il varo della legge 40 del 2004 e l'abusatissima figura del “*far west*” per descrivere giornalmisticamente questi temi.

<sup>38</sup> Tra cui il principio del *mater semper certa est*, che trova fondamento nell'art. 269, comma 3, del c.c. Per quanto non concordi con questa impostazione A. PALAZZO, *op. cit.*, pagg. 237 ss., secondo il quale la regola dell'art. 269 del c.c. non può trovare applicazione nei casi di fecondazione eterologa e “maternità surrogata” (intesa nella forma del c.d. “affitto dell'utero”). Nella sua interpretazione, infatti, «la paternità e la maternità, come lo stato del nato, devono riportarsi a chi ha concorso alla fecondazione ed alla creazione dell'embrione» in quanto «nell'embrione è già racchiusa tutta l'essenza dell'individuo (ad esempio, il patrimonio genetico)». Una tesi come questa, espressa anche da G. OPPO, *Procreazione assistita e sorte del nascituro*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 99 è, a parere di chi scrive, francamente squalificante per l'individuo, in quanto tutte la sua “essenza” si ridurrebbe al “patrimonio genetico”, evitando accuratamente di considerare parte dell'individuo il bagaglio emozionale, esperienziale ed affettivo di cui ciascuno di noi è portatore in misura leggermente maggiore a quella di un embrione o di un feto.

non geneticamente suoi). Al contrario, si ritiene, una volta conosciuto l'errore e accettatene le conseguenze, le sarebbe stata preclusa la possibilità di *non riconoscere i gemelli*, in quanto avrebbe (ri)trovato applicazione il divieto di cui all'art. 9 della l. 40/2004<sup>39</sup>. In ogni caso, anche nell'eventualità in cui la gestante avesse sentito di non poter accogliere i nascituri come figli suoi e avesse riconosciuto nell'altra donna la "vera madre", le sarebbe stato impedito, di consegnarle i bambini o di permettere che, una volta nati, l'altra li riconoscesse (ostandovi la regola civilistica della *mater certa*).

Tutto ciò potrebbe essere percepito come un vincolo eccessivamente rigido e proprio contro questo rigore si muove la riflessione della Professoressa Gensabella.

Se occorre fare i conti con la realtà «che non esiste più una figura materna univoca»<sup>40</sup>, come affermato dal Prof. D'Agostino nell'*incipit* della sua postilla, sbaglierebbe impostazione chi si chiedesse, nei casi di fecondazione eterologa o di surroga materna, "chi è la vera madre?". Per il Professore, infatti, «tutte le donne coinvolte sono vere madri, ognuna al suo livello»<sup>41</sup>.

Se, dunque, dobbiamo rassegnarci all'idea di una pluralità di madri, diviene davvero così impensabile una "possibilità di cessione" del nato (o dei nati) da "eterologhe da errore" o da "surroghe da errore", almeno su base volontaria, tra due donne?

Credo di sì, perché non sono "salomonico".

Non lo sono in quanto ritengo che il nato non possa essere minacciato di essere "fatto a fette" per far desistere la madre che lo "ama di più" (o nel nostro caso "quella che lo ama di meno"). Il nato, in questo modo, diviene vittima di un abuso in quanto non gli è riconosciuta la dignità di essere umano, ma di mera cosa, che perfino il saggio sovrano può dividere, attribuendone parte e parte. Chi agisce come Salomone, infatti, non agisce tanto contro l'interesse del minore quanto, piuttosto, contro l'idea che il nato sia una persona umana (soggetto titolare di diritti) e non un "bene" (oggetto di diritti) da spartire e il cui destino sia rimesso, sostanzialmente, nelle mani delle sedicenti madri (che, nella vicenda biblica, se fossero rimaste in silenzio, avrebbero causato la morte del piccolo).

Ciò premesso, torno al caso che ci occupa.

Se anche si arrivasse a teorizzare (come pure è già stato proposto di fare<sup>42</sup>) l'esistenza di un qualche negozio giuridico diretto a semplificare il "passaggio" dei neonati dalla madre gestante alla madre

<sup>39</sup> Tale divieto discende, infatti, dalla prestazione del consenso di cui all'art. 6 della citata legge del 2004. Tuttavia, nel caso concreto la donna ha subito un trattamento sanitario diverso da quello per cui lei stessa aveva prestato il consenso e, dunque, qualora non avesse accettato, non avrebbe potuto essere applicato al caso. Infatti, sia il giudice romano sia alcuni dei primi commentatori (M.G. CABITZA, *Scambio di embrioni: errore medico e scissione delle figure genitoriali*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2014, 2, p. 197) hanno sottolineato come l'articolo succitato della legge 40 sarebbe tornato a spiegare i suoi effetti dal momento dell'avvenuta *conoscenza e accettazione* da parte dei genitori non genetici dell'avvenuta sostituzione degli embrioni.

<sup>40</sup> Postilla, pag. 13.

<sup>41</sup> L'autore specifica che: «Perfino la madre sociale, che non fornisce né l'ovocita, né mette a disposizione il proprio utero per la gestazione, va ritenuta vera madre, perché senza il suo intervento non sarebbe stato né concepito, né partorito il bambino che verrà alla luce» (*ibidem*).

<sup>42</sup> Sono state fatte, in passato, varie ipotesi dottrinali, a commento di casi inerenti la maternità surrogata e per una sua configurabilità all'interno del nostro ordinamento (possibilità sulla quale piovono da anni le critiche della maggior parte della dottrina, si v. *ex multis*, A. PALAZZO, *op. cit.* pag. 240; A. TRABUCCHI, *Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista*, *Riv. Dir. Civ.*, 1986, I, pp. 495 ss.; G. MILAN, *La madre su commissione. Problemi giuridici*, *Giust. Civ.*, 1985, II, pp. 312 ss; G. PALMERI, *Maternità «surrogata»: la prima*

genetica o da coppia a coppia, a fronte di un atto libero e volontario della madre gestante, e con l'eventuale accordo del compagno/marito, ciò contrasterebbe non tanto con l'interesse superiore del minore quanto – piuttosto – con il rispetto della dignità umana e del principio di eguaglianza<sup>43</sup>.

È noto come la procedura adottiva sia lunga, complessa e richieda l'intervento di terzi estranei, nonché la valutazione finale di un giudice (che ben potrebbe ritenere “figure non idonee” perfino i genitori genetici), ma credo sia ancora l'unica soluzione praticabile<sup>44</sup> in coerenza con l'ordinamento giuridico e i valori di dignità umana e di eguaglianza.

---

*pronuncia italiana*, in *Giur.It.*, 1990, I, 2, pp. 295 ss.). Naturalmente, ragionando circa la praticabilità di tale strada si apre un vero e proprio “mondo” di possibili soluzioni, alcune in accordo con l'ordinamento vigente e altre in totale disaccordo. Si pensi, ad esempio, ad un atto o dichiarazione spontanea resa dalla madre gestante e/o dal marito/compagno di questa davanti ad un notaio. Tale atto sarebbe ritenuto difficilmente compatibile con l'ordinamento giuridico italiano in quanto potrebbe ledere il presunto principio di indisponibilità del proprio corpo, sebbene già M. DOGLIOTTI (*Inseminazione artificiale e rapporto di filiazione*, *Giur. It.*, 1992, I, 2, pp. 73 ss.) avesse giustamente sottolineato come «l'atto dispositivo del proprio corpo di per sé non è certo illecito. Esso trova il suo fondamento a contrario nell'art. 5 del c.c., che, vietando gli atti di disposizione su di esso quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica». D'altro canto, il feto (e poi, eventualmente, il nato) diverrebbe, così facendo, un bene trasferibile contrattualmente (o, peggio, con un atto unilaterale a contenuto obbligatorio). Oltretutto potrebbe obiettarsi anche l'assenza di un interesse meritevole di tutela alla base di un tale contratto. Tale posizione sarebbe più discutibile, in quanto si potrebbero comunque individuare interessi tutelabili sia nella madre gestante (che, per spirito di altruismo, preferisce proseguire la gravidanza piuttosto che interromperla) sia nei nati a vivere con persone che si vogliono prendere cura di loro sia, infine, nella madre genetica e/o padre genetico a vedersi riconosciuta la possibilità di avere un figlio. Per una recentissima sentenza della Suprema Corte, che ha riaffermato la contrarietà di questa pratica ai principi cardine del nostro ordinamento e negato la riconoscibilità di una maternità surrogata “completamente eterologa” avvenuta all'estero (nonché confermato la correttezza della declaratoria dello stato di abbandono del minore seppur portato sul territorio nazionale e residente con i genitori “sociali”), si v. la sentenza 26 settembre 2014, n. 240001.

<sup>43</sup> È evidente come il discorso che qui viene fatto con riferimento alla fecondazione eterologa “da errore” o surroga materna “da errore” sia facilmente generalizzabile anche alla maternità surrogata in generale. Tuttavia, si chiarisce fin d'ora, e nel testo lo si preciserà, che tale critica viene svolta non abbracciando l'impostazione dogmatica e paternalistica di quanti affermano che questa pratica contrasta con l'ordinamento in quanto lesiva della donna e dell'intangibilità del suo corpo, bensì accedendo alla diversa considerazione degli effetti del contratto di surroga su una persona umana che viene ad essere oggetto (e non più soggetto) di diritti altrui e, quindi, “cedibile”.

<sup>44</sup> Un'altra via parrebbe quella proposta da C. SALAZAR, nel suo articolo *Mater semper certa? Una risposta difficile (riflettendo sul caso dello scambio di embrioni)*, pubblicato sul blog di *Confronti Costituzionali* il 5 maggio 2014. L'autrice, nell'ipotesi di un rifiuto nel voler considerare i figli come “propri” da parte dei genitori “legittimi”, configura l'unica possibilità di un «disconoscimento della paternità da parte del padre presunto ed il susseguente riconoscimento dei gemelli da parte del genitore “genetico”, così che i bambini possano risultare legalmente figli di quest'ultimo come “nati fuori dal matrimonio»”. In forza dell'art. 252 c.c., al giudice spetterebbe la decisione riguardo all'affidamento e all'inserimento nella famiglia del genitore che ha eseguito il riconoscimento dei minori e sempre il giudice potrebbe anche disporre la conservazione di rapporti significativi con l'altra coppia: la donna che ha dato alla luce i gemelli, infatti, conserverebbe lo status legale di madre.

Si noti, tuttavia, che la praticabilità di questa ipotesi è stata comunque esclusa dall'ordinanza in commento del Tribunale di Roma, nella quale il giudice ha affermato che: «Non può infatti attribuirsi a chi abbia consapevolmente deciso di assumersi la responsabilità di accogliere un soggetto come figlio, consapevole di non esserne il genitore genetico, di poter porre nel nulla uno status che ha contribuito consapevolmente a formare. (...) Deve, pertanto, ritenersi che il padre, che ha prestato il proprio consenso alla gravidanza ed

Il nato è ed ha la dignità di persona (è discussa, invece, la dignità umana del feto) e, in qualunque caso, questi non potrà subire, all'interno della sua sfera, l'effetto di un negozio giuridico o altro atto volontario, quale che esso sia e da chiunque e con chiunque formato. Egli è, al pari di ogni altra persona umana, intangibile nella sua sfera personale, se non per provvedimento di un giudice e con le garanzie di legge.

Questo, a mio giudizio, è rassicurante per tutti.

Se diventasse possibile, per i genitori biologici o genetici, concludere un "accordo privato"<sup>45</sup> con chicchessia si priverebbe non tanto il feto ma il nato sia della sua dignità umana (consistente, in primo luogo, nel non vedersi ridotto a "mera cosa", perfino in un'ottica difensiva del minore o di tutela "per la nascita" del feto stesso, ottica all'interno della quale si muoverebbe la critica della Prof. Gensabella), sia della possibilità di godere di uguali condizioni rispetto gli altri neonati abbandonati dai propri genitori<sup>46</sup>.

Non trovo corretta questa impostazione, che tenterebbe di stabilire, come abbiamo visto, un'analogia tra la madre gestante «che porta in grembo per errore embrioni di un'altra coppia» e la procedura di APN, proposta dal CNB nel 2005 con il parere ricordato prima (in nota).

Si deve considerare che un accordo di APN tra madre genetica e madre gestante (con rispettivi ed eventuali compagni/mariti), concernente l'adozione di un embrione soprannumerario criocongelato, non è identico ad un accordo che abbia per oggetto un feto che, nel caso in cui nasca, possa essere "trasferito" da una madre all'altra. Infatti, mentre in un eventuale accordo di APN oggetto dell'accordo/contratto tra privati sarebbe un embrione (o più embrioni), che una volta impiantato non prevederebbe ulteriori passaggi "di proprietà", invece, nel secondo caso, si tratterebbe di spiegare gli effetti di un contratto (ancorché stipulato "dalle parti" ancora nella fase embrionale o fetale) nei confronti di un nato e dunque di una persona umana.

Non solo, credo che l'ipotesi, avanzata dalla Prof. Gensabella<sup>47</sup>, di un diretto riconoscimento dei bambini da parte dei genitori genetici, nel caso in cui la madre gestante e il marito di questa non vi abbiano proceduto, non possa trovare accoglimento per ragioni di tutela dei minori stessi e di parità di trattamento. Qualora, infatti, la madre e il padre genetici fossero persone violente o mentalmente disturbate si consegnerebbero i nati nelle loro mani, senza quel previo esame d'idoneità che pure si applica a tutti gli altri nati in condizioni di abbandono familiari e per i quali è pronunciata, dal Tribunale, sentenza di adottabilità. Ritengo, quindi, sia interesse del neonato e dell'intera collettività che le garanzie legali previste per l'adozione debbano valere anche in caso di abbandono dei nati in se-

---

all'iscrizione anagrafica del figlio come proprio, non sarebbe legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità ed ai sensi dell'art 6 la madre uterina ed il marito devono ritenersi i genitori dei nascituri».

<sup>45</sup> Per una più completa analisi dottrinale della natura giuridica, validità ed efficacia degli accordi di maternità surrogata nel nostro ordinamento si rinvia all'articolo di B. SALONE, *Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2014, 2, pp. 157 ss.

<sup>46</sup> Per quanto potrebbe essere argomentata una ragionevole differenziazione di trattamento sulla base del fatto che gli altri minori in stato di abbandono non hanno "genitori genetici" disposti ad adottarli.

<sup>47</sup> Per la quale espressamente (postilla, pag. 19): «si potrebbe pensare a delle soluzioni sul versante biogiuridico che, (...), tenendo conto della volontà dei genitori genetici di riconoscere il nato, prevedano la possibilità che al momento del parto il bambino non sia abbandonato e quindi in stato di adozione, ma riconosciuto da subito dai genitori genetici».

guito ad “eterologhe da errore”, impedendo (anche nel futuro) alla madre e/o al padre genetici di entrare “in possesso” dei figli per il solo fatto che essi possiedono il loro corredo genetico o hanno stretto un patto con i genitori biologici dei bambini prima che questi nascessero. Sarà un giudice a valutare, con le forme e con i riti previsti dalla legge sull’adozione, la loro attitudine ad essere padri o madri idonei per il minore.

Qualora, poi, la legge stessa prevedesse canali particolari, all’interno o all’esterno della legge sull’adozione, per una valutazione di idoneità “pre-parto” dei genitori genetici, allora la situazione muterebbe e potrebbe ammettersi non già un accordo tra privati ma, piuttosto, *una sentenza di assegnazione dei nati* direttamente al momento del parto, magari con efficacia subordinata alla dichiarazione di non voler essere nominata della madre gestante, la quale, in questo modo, potrebbe sempre decidere di tornare sui suoi passi finché i feti “pre-adottati” non nascano.

Naturalmente, anche in questo caso, gli *status* familiari sarebbero quelli susseguenti ad una sentenza giudiziale di *adozione*, con i diritti e doveri che conseguono per tutte le parti in causa e i limiti, peraltro già previsti, al disconoscimento della paternità.

## 5. La posizione del Tribunale di Roma

### 5.1. Il problema cautelare

La Dott.ssa Albano, ponendo in dubbio la sussistenza dei presupposti giuridici per una tutela cautelare al caso, afferma, infatti, che: «il diritto non contempla e non disciplina in modo esplicito la fattispecie in esame». Ancora, sottolinea come: «tali considerazioni dovrebbero indurre a dubitare di poter affrontare tali tematiche in un processo cautelare (...) essendo quantomeno dubbia la sussistenza del *fumus boni juris*»<sup>48</sup>.

Che non ci sia “diritto al caso” non è del tutto corrispondente al vero e il Tribunale stesso lo riconosce, precisando che: «Il provvedimento cautelare richiesto sarebbe strumentale ad un’azione di merito di dichiarazione giudiziale di maternità e paternità naturale, che sulla base dell’attuale normativa non potrebbe essere richiesta dai ricorrenti»<sup>49</sup>.

Osta all’esperibilità dell’azione di merito sia lo *status* di genitori dei resistenti (e corrispondentemente quello di figli in capo ai nati) sia l’assenza dei presupposti per la contestazione dello stato di figlio<sup>50</sup> o della legittimità in capo ai ricorrenti per proporre azione di disconoscimento della paternità.

In base a queste considerazioni generali, il giudice esclude subito<sup>51</sup> di poter concedere il provvedimento cautelare richiesto.

<sup>48</sup> Ord. cit. pag. 4.

<sup>49</sup> *Ivi*, pag. 5.

<sup>50</sup> V. M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014 e *Id.*, *Filiazione*, in M. BESSONE, R. CLERICI, M. DOGLIOTTI, M. SESTA (a cura di), *Tratt. Dir. priv.*, IV, T. AULETTA (a cura di), *Il diritto di famiglia*, Torino, 2011. In seguito alla riforma, adottata con il d.lgs. n. 154/2013, la contestazione dello stato di figlio è ammessa dolo per supposizione di parto e sostituzione di neonato (art. 240 c.c.). Precedentemente alla riforma del 2013 era possibile ricorrere alla contestazione anche nei casi in cui fossero stati messi in dubbio i seguenti presupposti di legittimità: a) esistenza e validità del vincolo matrimoniale dei genitori; b) effettività del parto della donna indicata come madre; c) corrispondenza fra l’identità del nato e quella risultante dall’atto di nascita; d) concepimento in matrimonio.

L'unica strada – effettivamente tentata dai ricorrenti<sup>52</sup> – sarebbe quella della proposizione della questione di legittimità costituzionale sia della norma sulla prova della maternità sia delle norme che presiedono all'attuale assetto delle azioni per il disconoscimento della paternità e della contestazione dello stato di figlio.

Il giudice, tuttavia, non lascia margini alla richiesta dei ricorrenti e – sebbene con una dizione non completamente condivisibile – chiarisce che la questione sollevata «non si ritiene ammissibile e rilevante». A rigore, infatti, l'art. 23 della legge 87 del 1953, prevede che compito del giudice *a quo* sia soltanto quello di valutare la “rilevanza” e “la non manifesta infondatezza”<sup>53</sup> della questione proposta e non anche l'ammissibilità della questione stessa<sup>54</sup>. Ad ogni modo, alla fine dell'ordinanza<sup>55</sup>, il tiro verrà corretto, parlandosi di rigetto della questione perché non rilevante né “fondata”.

Il Tribunale affronta subito il profilo della rilevanza delle questioni<sup>56</sup>, sostenendo che la stessa debba negarsi alla luce dell'esistenza di un superiore interesse del minore.

Chiarita subito la sua posizione, il giudice, si concentra sull'inquadramento della fattispecie, per quanto possibile, all'interno della tipologia *ex lege* 40 del 2004.

## 5.2. Sulla regola del *mater certa*

Dopo aver negato sia la riconducibilità della fattispecie concreta ad un caso “tipico” di fecondazione eterologa<sup>57</sup> o ad una maternità surrogata<sup>58</sup>, il giudice ritiene si tratti di una fecondazione eterologa “da errore” o assimilabile ad una surroga materna “da errore”. Presentata l'ambiguità del caso concreto, cui anche il Comitato aveva fatto riferimento nella sua risposta di luglio, il giudice romano ri-

<sup>51</sup> Ord. cit., pag. 5.

<sup>52</sup> I ricorrenti nella loro istanza cautelare, per come riportata nell'ordinanza del Tribunale, hanno richiesto al giudice la proposizione della questione di legittimità costituzionale degli art. 269 c.c., in cui prevede che madre sia la partoriente, senza eccezioni, art. 239, comma 1, c.c. che prevede la possibilità di contestare lo stato di figlio solo nei due casi visti, dell'art. 234 bis c.c. che propone un limite soggettivo alla legittimazione a proporre azione per il disconoscimento della paternità, mentre l'art. 263 c.c. prevede la possibilità di impugnazione dell'atto di riconoscimento per difetto di veridicità da parte di tutti coloro che vi abbiano interesse.

<sup>53</sup> Per la delimitazione del contenuto dei rispettivi concetti si veda, ad esempio, A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014, pag. 201 e ss.

<sup>54</sup> In quanto l'ammissibilità dell'istanza di parte è *in re ipsa*, in quanto ciascuna delle parti di un processo può proporla in ogni grado e tempo di quest'ultimo, addirittura senza formalità. Al più, infatti, il giudice riterrà di non accoglierla, non condividendo le ragioni addotte (o meno) circa la rilevanza e/o la fondatezza della stessa. L'ammissibilità della questione di costituzionalità, invece, sarà frutto di una valutazione autonoma della Corte Costituzionale. Benché tale tipologia di pronunce non sia contemplata dalle norme che presiedono al funzionamento della Corte e alle sue decisioni, da decenni la Corte adotta ordinanze o sentenze di semplice o manifesta inammissibilità, allorquando ritiene che le sia precluso entrare nel merito della questione. Logicamente lo stesso non può valere per il giudice *a quo* che del merito della questione è stato invece investito.

<sup>55</sup> Ord. cit. pag. 16.

<sup>56</sup> L'ordinanza parla di rilevanza nei termini di una «valutazione in relazione al caso concreto ed al concreto bilanciamento dei diritti coinvolti».

<sup>57</sup> In quanto mancava il consenso a tale procedura (peraltro non ammissibile al tempo in cui è avvenuta la FIVET) *ex art. 6 della legge 40/2004*.

<sup>58</sup> In quanto espressamente vietata dal comma 6 dell'art. 12 della legge 40/2004 e mancando il previo consenso tra le due donne.

tiene che esista almeno un argomento *psicologico*<sup>59</sup> a favore del principio generale del *mater semper certa est*, riassumibile nella supposta volontà del legislatore di ribadire il principio, non avendo mai alterato l'articolo 269 del c.c., neppure con la recente riforma del 2013. Addirittura (e ciò pare eccessivo a chi scrive) si afferma che in questa implicita volontà<sup>60</sup> del legislatore vi sarebbe la manifestazione, quale «principio cardine dell'ordinamento», della maternità naturale come «legata al fatto storico del parto».

### 5.3. Il disconoscimento della paternità proposto dal padre genetico

La possibilità di una contestazione della maternità è quindi esclusa *ab origine* dal giudice, almeno nel caso di specie. Stanti, inoltre, le stringenti regole dell'ordinamento e la vigenza del principio della *mater certa*, a prescindere – se non proprio a scapito – delle nuove frontiere raggiunte attraverso le tecniche di FMA, come regolate dalla legge 40/2004, al Tribunale non resta che affrontare il problema del disconoscimento della paternità.

L'ordinanza non si dilunga a ripercorrere tutte le vicende relative alla questione, dibattutissima in dottrina<sup>61</sup>, dell'estensibilità al padre naturale della legittimazione a proporre azione di disconoscimento della paternità, riferendosi, genericamente, alle numerose pronunce di rigetto della questione da parte della Corte Costituzionale e alle prese di posizione della Cassazione circa la possibilità di proporre opposizione di terzo da parte del padre naturale.

Sulla scorta della recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 162 di quest'anno, è più facile per il giudice sostenere che «acquisisce, dunque, rilievo il concetto di volontarietà del comportamento necessario per la filiazione, l'assunzione di responsabilità in ordine alla genitorialità, così da attribuire la maternità e la paternità a quei genitori che, indipendentemente dal loro rapporto genetico hanno dato un consenso informato alla procedura (...)»<sup>62</sup>.

### 5.4. Sulla genitorialità e sulla “genitorialità genetica”

Dunque, la *genitorialità*, nell'interpretazione proposta dal Tribunale, corrisponde ad una *volontarietà genitoriale*, consapevole e informata ma anche – come nel caso “del Pertini” – non consapevole ma comunque “voluta”<sup>63</sup>.

L'individuazione e il riconoscimento di una pluralità di “figure genitoriali”, che richiama la posizione espressa dal Prof. D'Agostino<sup>64</sup>, consente di riflettere positivamente sull'evoluzione del concetto di

<sup>59</sup> Sui caratteri dell'argomento psicologico v. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di Diritto Civ. e Comm.*, Milano, 1980, pp. 364 e ss.

<sup>60</sup> Per quanto supportata dalla modifica dell'art. 239 c.c. che ha limitato a due soli i presupposti per la contestazione dello stato di figlio.

<sup>61</sup> Attualmente v. A. PALAZZO, *op. cit.*, pag. 261 ss.; M. SESTA, *op. cit.*, pag. 204; R. ROSSETTI, in M. BIANCA, *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, pag. 55 ss.

<sup>62</sup> Ord. cit. pag. 8.

<sup>63</sup> Per una durissima critica della mancanza di volontarietà e responsabilità nelle procedure di FMA si riveda lo scritto di A. TRABUCCHI, *op. cit.*, pag. 495 ss.

<sup>64</sup> V. *supra*.

famiglia nel senso di una “comunità di affetti” «ove si svolge la personalità del singolo», come nel dettato dell’art. 2 della nostra Costituzione.

Nel considerare i rapporti tra i componenti di questa *comunità amorevole*<sup>65</sup>, improntati al rispetto del principio dell’ *autoresponsabilità genitoriale*<sup>66</sup> e del principio di solidarietà di cui sempre all’art. 2 della Costituzione, va evidenziato come, pure a fronte di controversie e contrasti tra interessi giustapposti all’interno di questa comunità familiare, a prevalere deve essere sempre l’interesse superiore del minore<sup>67</sup>.

Con il richiamo alla storica sentenza della Cassazione, la n. 2315 del 1999, che ha frantumato il dogma della verità biologica quale principio cardine nel sistema dei rapporti di filiazione, e, da ultimo, alle sentenze della CEDU del giugno di quest’anno<sup>68</sup>, il giudice afferma che il valore del dato biologico è stato oramai fortemente ridimensionato in favore del «diritto del minore a mantenere il legame familiare consolidatosi nel tempo»<sup>69</sup>.

Le più tangibili applicazioni del principio dell’interesse superiore del minore si ritroverebbero – secondo il Tribunale – nella previsione di termini decadenziali quinquennali in capo ai soggetti legittimati a proporre azione per il disconoscimento della paternità e lo stesso principio garantirebbe anche l’imprescrittibilità dell’azione stessa in capo al minore. La logica dell’argomento tiene e difficilmente potrebbero darsi differenti interpretazioni dei principi posti dal legislatore a presidio delle norme indicate. La sintesi cui perviene il giudice romano è, dunque, condivisibile: «Il legislatore ha accolto il principio in base al quale la tutela del diritto allo status e alla identità personale può non identificarsi con la prevalenza della verità genetica».

<sup>65</sup> Si noti come già autorevole dottrina civilistica abbia confermato come l’ultima riforma della filiazione (intervenuta con il d.lgs. 123 del 2013) abbia stabilito un “diritto all’amore” di cui dovrebbe godere il minore all’interno del suo contesto familiare. Su questo diritto all’amore si veda M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, pag. 775 ss.

<sup>66</sup> V. A. PALAZZO, *op. cit.*, pag. 560: «Il genitore che dichiara la propria paternità o maternità si rende responsabile della procreazione di quel determinato figlio». Sulla base dell’art. 30 dell’ord. stato civile, la dichiarazione di riconoscimento è «resa da uno dei due genitori», conseguendone il fatto che il primo dei due che la compie, mentre riconosce il figlio come suo, diventa al contempo titolare della responsabilità genitoriale.

<sup>67</sup> Così l’ord. cit. pag. 12: «(...) al diritto spetta di tutelare proprio quei rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di bilanciare sempre gli interessi in conflitto e avendo sempre come riferimento il superiore interesse del minore».

<sup>68</sup> Con le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, sui ricorsi n. 65192/2011 (*Mennesson contro Francia*) e 65941/2011 (*Labasse contro Francia*). Si veda l’articolo di C. DANISI uscito sul sito *Articolo 29*, al link <http://www.articolo29.it/2014/superiore-interesse-fanciullo-vita-familiare-diritto-allidentita-personale-per-figlio-nato-gestazione-per-allestero-larte-compromesso-strasburg>.

<sup>69</sup> I riferimenti giurisprudenziali per l’affermazione di questo “diritto o interesse superiore” si possono ritrovare nella sentenza Corte Cost. nn. 50 del 2006 e 31 del 2012; mentre quelli normativi (di matrice internazionale) riposano nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (ratifica l. 196/1991); la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio di Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000; il principio presiede altresì alle normative interne in materia di filiazione e adozione.



### 5.5. La tutela della madre nella surroga materna da errore

Altrettanto condivisibile pare il ragionamento fatto dal giudice circa gli esiti squalificanti per la maternità biologica cui si approderebbe se si ritenesse di privilegiare la maternità genetica: infatti, «si attribuirebbe legittimità giuridica ad una coattiva maternità di sostituzione, con la rinuncia imposta ad un figlio che pure la madre biologica ha condotto alla vita. Soluzione che è totalmente inconciliabile con il diritto della donna che ospita il feto all’intangibilità del suo corpo e, pertanto, ad assumere ogni decisione in ordine alla sua gravidanza, nonché gravemente lesiva della dignità umana della gestante».

In questo caso, a differenza che nel caso della maternità surrogata, il giudice correttamente evidenzia come il centro di interessi da tutelare sia la donna gestante. D'altronde, mentre nel primo caso ci si troverebbe di fronte all'operare di un contratto, seppur illecito per l'ordinamento italiano, comunque manifestazione di volontà, libere e consapevoli, da parte di tutti gli adulti coinvolti nel contratto di surroga e, dunque, resterebbe da tutelare solo l'interesse del nato (che, come visto, verrebbe ridotto al rango di “bene cedibile”), nel caso presente non esiste neppure la volontà di surrogazione da parte della madre biologica.

Nel caso di “surroga materna da errore”, l'assenza originaria (e successiva alla scoperta dell'errore) di questa volontà di surroga porta a dover “anticipare” alla madre biologica la tutela a non essere “lesi nella propria sfera personale” (che, a fronte di un contratto di surrogazione, spetterebbe al figlio). Quest'ultima deve poter rifiutare tutti gli atti e le volontà di terzi sul suo corpo e non può subire, se non per provvedimento del giudice e con le garanzie di legge, interventi volti alla sottrazione del figlio nato da lei, altrimenti anch'essa degraderebbe a “mera cosa” nelle disponibilità di terzi e, per giunta, *ope legis*.

Parzialmente inconferenti e prive di un vero significato giuridico sono le considerazioni fatte dal giudice circa la prevalente letteratura scientifica che testimoniarebbe lo svilupparsi di un rapporto simbiotico tra madre e figlio già nel significativamente lungo periodo della gestazione e la possibilità riservata alla sola madre uterina di provvedere all'allattamento al seno del neonato (il che, oltre ad essere ininfluenza, non è neppure detto che corrisponda al vero). Si comprende, però, come tali argomenti siano strumentali all'affermazione dell'esistenza di un superiore interesse del minore a restare all'interno di quel nucleo di affetti che ha già costituito e ad evitare separazioni senza dubbio traumatizzanti. Ciò è confortato, come ricorda il Tribunale, sia dalla giurisprudenza interna<sup>70</sup> che internazio-

<sup>70</sup> Corte d'Appello di Bari del 13 febbraio 2009. Il caso allora in esame vedeva la richiesta di una donna di riconoscimento in Italia dei *parental orders* resi nel Regno Unito in forza dei quali era stata dichiarata, prima dell'entrata in vigore della legge 40 del 2004, in suo favore la maternità c.d. surrogata su un bambino. La Corte barese, dopo aver ritenuto di dover accedere ad una particolare interpretazione della nozione di ordine pubblico internazionale, aveva affermato, con riguardo all'interesse superiore del minore, che: «ai fini del riconoscimento, o del mancato riconoscimento, dei provvedimenti giurisdizionali stranieri citati, deve aversi prioritario riguardo all'interesse superiore del minore (...), costituente anch'esso parametro di valutazione della contrarietà o meno all'ordine pubblico internazionale, principio ribadito in ambito comunitario, con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere nella materia dei rapporti tra i genitori e i figli, dall'art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, che espressamente stabilisce che la valutazione della “non contrarietà all'ordine pubblico” debba essere effettuata tenendo conto dell'interesse superiore del figlio». Sulla scorta di queste motivazioni, la Corte aveva ammesso il riconoscimento dei *parental orders* nel nostro Paese. Sulla pronuncia *de qua* si v. la nota di M. C. DE TOMMASI, *Riconoscibilità dei c.d. “Parental order” relativi ad un contratto di*

nale<sup>71</sup> e risponde ad una logica di tutela effettiva e non ideologica del minore. I figli inseriti all'interno di coppie con le quali non posseggano un rapporto di "discendenza genetica", ma con cui abbiano già intessuto rapporti significativi<sup>72</sup>, subiscono una sorta di "revisione nella priorità" dei loro interessi, ovvero una postergazione del loro interesse a vivere con i genitori genetici rispetto all'opposto interesse degli stessi a permanere nel nucleo familiare che li ha accolti, che è avvertito dai minori stessi come "genitoriale" e che, fino a quel momento, si immagina li abbia amati come figli. In questi casi, infatti, benché la loro libertà personale sia già stata sacrificata nel momento in cui si è dato corso<sup>73</sup>, ad esempio, ad un contratto di surrogazione (sia nelle forme della c.d. "madre portante" sia nel caso di surrogazione con fecondazione parzialmente o totalmente eterologa) i rapporti instauratisi (che dovrebbero pur corrispondere a pre-determinati e ragionevoli parametri di lunghezza temporale, costanza del rapporto e positività dello stesso) con la coppia che li abbia "rilevati" divengono fonte "materiale" o "fattuale" per il sorgere di un interesse giuridico meritevole di tutela: l'interesse superiore del minore<sup>74</sup>.

---

*maternità surrogata concluso all'estero prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004*, in *Fam. dir.*, 2010, p. 251.

<sup>71</sup> Cfr. le sentenze gemelle della CEDU del 26 giugno 2014, sulle quali v. *supra* (nota n. 66).

<sup>72</sup> Si noti, tuttavia, che tale assunto è stato recentemente sconfessato dalla sentenza n. 24001 del 2014, con la quale la Suprema Corte, discostandosi dall'interpretazione di ordine pubblico internazionale offerto dalla sentenza del 2009 della Corte d'Appello di Bari (v. sopra), ha negato che possa affermarsi una sorta di "dualità" nel concetto di ordine pubblico, limitandosi, l'aggettivo "internazionale", ad una mera funzione descrittiva della fattispecie che presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno. In questo contesto, la Corte ha ritenuto che l'interesse superiore del minore sia assicurato dal legislatore nazionale il quale ha ritenuto che «tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando, come detto, all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo della parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico. E si tratta di una valutazione operata a monte dalla legge, la quale non attribuisce al giudice, su tale punto, alcuna discrezionalità da esercitare in relazione al caso concreto». Sulla sentenza si veda il commento critico di B. SALONE, *Contrarietà all'ordine pubblico della maternità surrogata e dichiarazione di adottabilità del minore*, in *Dir. civ. cont.*, 7 dicembre 2014.

<sup>73</sup> Ovvero sia stato "allontanato" il bambino alla madre che lo ha partorito e sia stato "consegnato" ai genitori risultanti dal contratto di surroga, con evidente sacrificio della dignità personale del minore, non già del feto, a non essere ridotto a "cosa", come visto sopra.

<sup>74</sup> In merito ai successivi sviluppi della vicenda e, specialmente, sul ricorso presentato alla (e dichiarato irricevibile dalla) CEDU, si veda il bell'articolo di I. RIVERA, *Caso X e Y c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo: lo scambio degli embrioni (non) va a Strasburgo*, pubblicato sul Forum di *Quaderni Costituzionali*, datato al 27 novembre 2014.